



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

ORIGINALE

Registro Generale n. 227

ORDINANZA N. 32 DEL 02-10-2017

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRAVERSA DI COLLEROSSO DAL NUMERO CIVICO 13 AL NUMERO CIVICO 19 E VIA COLLEROSSO - INCOCRIO VIA MONTE OMO FINO AL CIVICO 6 DI VIA COLLEROSSO.

II RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta del Sig. Maurizi Carlo, in qualità di Amministratore della Ditta FAM S.R.L. prot. 13176 del 02.10.2017;

Considerato che si deve provvedere ad eseguire interventi di demolizione dell'aggregato A10, e che pertanto si impone la sospensione del traffico veicolare in via Traversa di Colerosso dal numero civico 13 al numero civico 19 e via Colerosso – incrocio con via Monte Omo fino al civico 6 di via Colerosso a decorrere dal 04.10.2017 al 10.10.2017 dalle ore 07.00 e comunque fino ad ultimazione lavori;

Constato che non vi è intralcio alla circolazione stradale in quanto esistono percorsi alternativi;
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione;

Visto D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area;

Ritenuto dover provvedere al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione veicolare in via Traversa di Colerosso dal numero civico 13 al numero civico 19 e via Colerosso – icrocio con via Monte Omo fino al civico 6 di via Colerosso, a decorrere dal 04.10.2017 al 10.10.2017 e comunque fino ad ultimazione lavori.

DISPONE

Il provvedimento sia reso noto agli utenti mediante l'installazione in loco di idonea segnaletica stradale a cura della ditta FAM S.R.L..

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ioannucci Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa MANCINI MARIELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 02-10-2017
pubblicazione n. 1843
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 02-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ioannucci Fabrizio